

Illecito prelevamento da bancomat: l'onere probatorio della banca

Per il Giudice di pace di Civitavecchia l'istituto di credito deve provare che è dovuto a dolo o colpa grave del cliente (sentenza n. 1756/2020).

Pubblicato il 09/02/2021



La sentenza 24 novembre 2020, n. 1756 (testo in calce) del Giudice di Pace di Civitavecchia riguarda la questione relativa alla responsabilità della banca in caso di indebiti prelevamenti dal conto corrente effettuati da terzi che si siano illegittimamente appropriati della carta bancomat del cliente.

Ulteriore aspetto esaminato dalla sentenza in commento concerne l'onere probatorio dell'istituto di credito circa la riconducibilità delle operazioni alla volontà del correntista.

Terzo motivo di interesse della pronuncia riguarda, infine, la valutazione della legittimità delle clausole del contratto di conto corrente che prevedano a carico del correntista, in caso di uso indebito da parte del terzo della carta bancomat, una franchigia di € 150,00 sull'ammontare rimborsabile - rispetto a quanto indebitamente prelevato prima della denuncia di blocco.

Sommario

- [Il caso](#)
- [Responsabilità della banca e onere probatorio](#)

- Validità della franchigia sull'ammontare delle somme restituibili dalla banca a seguito di indebito uso della tessera bancomat

Il caso

In data 15.11.2015 la sig.ra EB subiva il furto della propria borsa e del portafoglio ivi contenuto, contenente, tra l'altro, un bancomat.

Nonostante il blocco telefonico delle carte di credito e del suddetto bancomat sottratti, tempestivamente richiesto dalla cliente alle centrali telefoniche degli istituti emittenti, ignoti effettuavano ad uno sportello bancomat quattro prelievi dal conto corrente cointestato per complessivi € 1.500,00.

Dopo aver sperto denuncia di furto presso l'Autorità Giudiziaria, la sig.ra EB effettuava formale disconoscimento delle quattro operazioni di prelievo abusivo effettuate in suo danno.

L'istituto di credito, dapprima, accreditava l'importo complessivo di € 1.500,00, salvo poi comunicare alla cliente lo storno dello stesso, ritenendo che la carta e il relativo codice PIN non fossero correttamente custoditi.

La richiesta di restituzione delle somme illecitamente prelevate veniva sottoposta al vaglio del Giudice di Pace di Civitavecchia, lamentando la correntista:

- la violazione di norme contrattuali da parte dell'istituto di credito e la vessatorietà di alcune di queste norme ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto limitative della responsabilità della banca nella misura di € 150,00;
- in subordine, l'arricchimento senza giusta causa ex [art. 2041 c.c.](#) della banca.

Con la sentenza n. 1756/2020 il Giudice di Pace di Civitavecchia accoglieva la domanda e condannava la banca a restituire la somma complessiva di € 1.350,00, oltre interessi e al pagamento delle spese processuali.

Responsabilità della banca e onere probatorio

La sentenza in questione riconosce la responsabilità dell'istituto bancario in quanto l'operazione effettuata a mezzo di strumenti elettronici rientra nell'alea professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate ad accertare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente.

Grava infatti sulla banca l'onere di diligenza volto ad impedire prelievi abusivi e a dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, bensì attribuibile alla volontà del cliente.^[1]

Ciente che, invece, risponde solo per colpa grave, ovvero quando il suo comportamento ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo ([Cass. Civ. n. 806/2016](#)), con esclusione del caso in cui "sia stato vittima di furto con destrezza" ([Cass. Civ. n. 14456/2011](#); [ABF n. 3935/2015](#)).

Nel caso concreto la banca non ha fornito prova di avere adottato misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni.

Secondo la giurisprudenza di merito e legittimità è infatti la banca che "...deve provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'[art. 1176, 2° comma c.c.](#)..." ([Cass. Civ. Sez. Un. 12477/2018](#); [Cass. Civ. n. 1177/2020](#)) "...In caso di smarrimento della carta di credito, qualora il cliente neghi di aver disposto le operazioni oggetto di causa, è onere dell'emittente nei cui confronti sia stata proposta azione di rimborso fornire la prova della sussistenza di dolo o colpa grave...", (cfr. [Trib. Firenze sent. 19.01.2016](#), nonché [ABF n. 4773/2015](#) e [n. 3935/2014](#), e da ultimo [Cass. n. 9721/2020](#)).

Nel caso in esame la sfortunata vittima del furto - pur non essendone onerata - dal momento che secondo la giurisprudenza "...il fatto noto che dopo il furto una tessera bancomat venga indebitamente utilizzata, previa digitazione del PIN, non consente affatto di risalire ex [art. 2727 c.c.](#) al fatto ignorato che il suddetto codice segreto

fosse custodito insieme alla carta. L'illecita acquisizione del Pin potrebbe essere avvenuta, ad esempio, attraverso l'impiego di speciali software in grado di leggere le informazioni contenute nella banda magnetica apposta sulla tessera, oppure potrebbe essere stato carpito prima ancora del furto, in esito ad appostamenti o pedinamento della vittima prescelta...." (Tribunale di Roma del 20.03.2006; ABF n. 1792/2012) ha anche provato per testimoni la sua diligente custodia del codice pin, da lei tenuto a mente, senza mai annotarlo per iscritto in alcun supporto cartaceo.

Il Giudice di Pace di Civitavecchia argomenta la sua motivazione richiamando altresì il [D.lgs. n. 11/2010](#), attuativo della Direttiva n. 2007/64/CE, che conferma l'onere dell'istituto bancario di dimostrare che l'operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, sia stata comunque effettuata correttamente e che non vi sia stata anomalia che abbia consentito la fraudolenta operazione.

A margine della decisione in oggetto - per onor di completezza - deve rilevarsi il recente orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario che presume la colpa grave del cliente in presenza di un ristretto lasso temporale tra il furto e l'indebito prelevamento.

Tale circostanza fattuale, secondo gli ultimi approdi dell'autorità bancaria finanziaria, sarebbe un chiaro indizio del fatto che il pin viene custodito dal cliente - in modo negligente - insieme alla carta (Cfr. ABF Torino 25 ottobre 2019).

Nel caso oggetto di trattazione, comunque, la richiamata prova testimoniale in ordine alla conservazione del codice pin a memoria ha consentito il superamento della suddetta presunzione, trattandosi di presunzione semplice ex [art. 2729 c.c.](#)

Validità della franchigia sull'ammontare delle somme restituibili dalla banca a seguito di indebito uso della tessera bancomat

Il Giudice di Pace ha riconosciuto come valide previsioni contrattuali le disposizioni del contratto di conto corrente che limitano il diritto di risarcimento del correntista, in caso di uso indebito da parte del terzo della tessera bancomat, prevedendo una

franchigia di € 150,00 rispetto all'ammontare totale di quanto indebitamente prelevato prima della denuncia di blocco.

Secondo il Giudice di Pace di Civitavecchia, una clausola di tale portata non potrebbe considerarsi né vessatoria né abusiva, essendo il risultato di un'operazione di circoscrizione e specificazione delle obbligazioni contrattuali, non finalizzata alla limitazione o esclusione della responsabilità.

Ne consegue che tale clausola, in quanto non limitativa della responsabilità dell'istituto di credito, non è sottoposta alla rigida regola della doppia accettazione al momento della stipulazione del contratto di cui all'[art. 1341 c.c.](#)

Si segnala peraltro che a seguito di entrata in vigore dell'art. 74, comma 1, Direttiva UE 2366/2015^[2] l'importo massimo addebitabile da parte della banca depositaria al cliente è sceso da un massimo di € 150,00 a € 50,00

Si ringraziano per la collaborazione nella stesura del presente commento il dr. Francesco Giannoni e l'avv. Alessio Pasqualetto del Foro di Treviso.

[1] A conferma di quanto sopra, recentemente la Suprema Corte ha statuito che "salvo i casi di dolo o colpa grave, il correntista risponde solo nei limiti di 150 euro rispetto a quanto prelevato. La banca è invece tenuta a risarcirlo anche per i prelievi antecedenti il blocco del bancomat e va esente da responsabilità solo se prova che il prelievo abusivo era comunque riconducibile alla volontà del cliente" ([Cass. Civ. n. 9721/2020](#)).

[2] "il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento".

[GDPR CIVITAVECCHIA, SENTENZA N. 1756/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

Come da proseguo del verbale il 24.11.2020 il giudice decide ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.A.P. 1756/2020
SENT. N° 2099/2017
R.G. N° 8068/2020
REP. N°

il Giudice Pace dott. Furio Quadrani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2099 del ruolo generale dell'anno 2017.

Tra

B. E. elettivamente domiciliati in Treviso Via Manin n. 32 presso lo studio dell'Avv. Marco Pescarollo che li rappresenta e difende per procura in calce atto di citazione;

attore -

Contro

F. con sede in in persona del .l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Ladispoli Via Cantoni n. 8 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Trantino e rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Vergottini per procura in calce all'atto di citazione passivo;

convenuto -

Risarcimento danni - Conclusioni come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 31.3.2017 gli attori convenivano in giudizio, dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace, la F. Premettevano di essere clienti della predetta banca dal 2004 in quanto titolari di un conto corrente cointestato con relativo rilascio ed utilizzo di carta di pagamento " bancomat ". Assumevano che in data 15.11.2015. mentre pranzavano in un ristorante, la sig.ra B. subiva il furto della propria borsa con all'interno, tra l'altro, della carta " bancomat ". La B. deduceva che aveva sporto regolare denuncia presso i Carabinieri Legione Piemonte, che prima del blocco della carta ignoti aveva provveduto ad effettuare quattro prelievi per un totale di €. 1.500,00 e che inizialmente la F. aveva provveduto all'accredito nel conto corrente della predetta somma. Rilevavano che successivamente la banca comunicava lo storno dell'importo precedentemente accreditato ritenendo non perfettamente custoditi la carta di credito ed il " pin". Argomentavano sulla responsabilità della banca ai sensi del codice civile e sulla vessatorietà degli artt. 33 e 63 delle condizioni generali del contratto per violazione dell'art. 1341 del c.c., nella parte in cui prevedeva la limitazione della responsabilità pari ad €. 150,00. Concludevano, previo accertamento dei fatti e della responsabilità della della F. s.p.a. per la condanna di €. 1.500,00, accertata anche la vessatorietà degli artt. 33 e

63 delle condizioni generali del contratto. In subordine per la condanna al pagamento della somma di €. 1.350,00. In via ulteriormente subordinata, in difetto di accertamento di obbligo contrattuale, per la condanna a titolo di arricchimento e depauperamento degli attori al pagamento della somma di €. 1.500,00 o €. 1.350,00, il tutto con interessi dal 14.3.2016 e favore delle spese da distrarsi. Si costituiva la Banca convenuta rilevava di aver inizialmente provveduto a rimborsare la somma di €. 1.500,00, riservandosi di valutare nel proseguo, ma poi in relazione alla condotta colposa della E aveva stornato la somma accreditata. Aggiungeva, invero, che la signora non aveva custodito con le debite cautela e dovuta diligenza la carta ed il " pin ", ne aveva richiesto alla banca l'attivazione del sistema " alert ". Concludeva per il rigetto e spese. Nel corso di causa venivano depositati documenti, escusso un teste e sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione, ma poi rimessa sul ruolo ex art. 281 sexies c.p.c...

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda appare fondata, la prova testimoniale di tale Paolo ha fornito uno specifico e determinante supporto probatorio, infatti lo stesso dichiarava che durante la cena la Br aveva appoggiato la borsa nella sedia vicina e che il " pin " era ricordato a memoria. Tali essendo i fatti non c'è dubbio che sussista una responsabilità della banca, infatti l'operazione effettuata a mezzo di strumenti elettronici, rientra nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente. La diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere. In sostanza, grava sulla banca l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, e grava sempre sull'istituto di credito, per altro verso, l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente, il quale può subire le conseguenze della perdita solo per colpa grave, ossia se il suo comportamento ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo. (Cass. Civ. sez. I, 19/01/2016, n. 806) Nella fattispecie, per l'utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat, l'istituto bancario non ha evidenziato o provato misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente. In ogni caso, l'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, ha confermato che grava sulla banca " l'onere di dimostrare che l'operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, è stata comunque effettuata correttamente e che non v'è stata anomalia che abbia consentito la fraudolenta operazione". Accertata la responsabilità della banca, occorre valutare i predetti artt. 33 e 63 delle " condizioni generali di contratto", che pongono a carico del correntista, qualora ovviamente emerga l'uso indebito da parte del terzo, solo la somma di 150 euro di quanto indebitamente prelevato, prima della denuncia di blocco. Dette clausole possono essere considerate quali semplici e valide previsioni contrattuali non soggette alla più rigida disciplina delle clausole vessatorie in quanto non limitative della responsabilità, non è, pertanto, necessario seguire la regola della

doppia accettazione al momento della stipula del contratto, ex art. 1341 cod. civ. Una clausola, come quella del caso di specie, in cui sono indicati i limiti dell'indennizzo non può essere considerata vessatoria né abusiva, giacché trattasi del risultato di un'operazione di circoscrizione e specificazione delle obbligazioni contrattuali per nulla finalizzata alla limitazione né tantomeno all'esclusione della responsabilità. Per quanto sopra va dichiarata, comunque, la responsabilità della banca che deve essere condannata ad indennizzare e restituire la somma di €. 1.350,00 a favore degli attori. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da B

, così provvede:

- accoglie la domanda nei confronti della convenuta F
, e per l'effetto la condanna, in persona del l.r.p.t., ad indennizzare e restituire la somma di €. 1.350,00, per la causale di cui in motivazione, oltre interessi dalla data del 14.2.2016;
 - condanna la stessa convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 1.835,00 di cui €. 135,00 per spese, oltre IVA, Cpa e spese generali, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Così deciso in Civitavecchia il 24.11.2020.

il Giudice di Pace
Dott. Furio Quadrani

Depositato in Cancelleria
24.11.2020
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Dott. ANTONIO LEONE